



REPUBBLICA ITALIANA 352/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Rita Loreto | Presidente |
| Domenico Guzzi | Giudice relatore |
| Andrea Luberti | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 352/2017

nel giudizio iscritto al n. **21341** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti per l'esercizio di azione revocatoria nei confronti di:

- **Traversa Concetta**, nata a Stalettì il 25.7.1935 e residente in Catanzaro, alla Via F. Crispi, n. 174;
- **Laino Giovanni**, nato a Botricello il 21.2.1956 e residente in Belcastro, alla Piazzetta Raffaele Laino, n. 9;
- **Laino Amalia**, nata a Catanzaro il 7.5.1960 e residente in Catanzaro, alla Piazza Michele Le Pera, n. 9;S

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco Scalzi, dall'avv. Lorenzo Gremigni Francini e dall'avv. Chiara Scalzi, presso lo studio dei quali, in Catanzaro, via Purificato, 18, hanno eletto domicilio.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2017 il Consigliere relatore, Domenico Guzzi, il Procuratore regionale, dott.ssa Rosella Scerbo e l'avv. Francesco Scalzi per i convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione depositato il 2 maggio 2017, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha promosso un giudizio per la revocatoria, ex art. 2901 c.c. ed

in conformità agli artt. 73 e 86 del c.g.c., dell'atto dispositivo a rogito del notaio Perrella Gianluca in data 5 agosto 2015, n. di rep. 98473/24430.

Con tale atto, la sig.ra Traversa Concetta aveva donato ai figli, Laino Giovanni e Laino Amalia, la nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari: terreno sito in Botricello foglio 6, particella 187 sub, consistenza 45 are e 80 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 2613 sub, consistenza 80 are e 97 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4910 sub, consistenza 27 are e 39 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4918 sub, consistenza 23 are e 71 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4919 sub, consistenza 24 are e 99 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4926 sub, consistenza 5 are e 94 centiare; fabbricato sito in Botricello foglio 6 particella 2616 sub, consistenza 7 vani.

A tal fine, dopo aver dedotto in ordine alla sussistenza della giurisdizione contabile e alla competenza della Sezione Calabria, il requirente ha evidenziato che l'azione revocatoria a carico dei predetti convenuti è stata esercitata a garanzia del credito erariale di euro 540 mila, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali, emergente dalla pronuncia di condanna per responsabilità amministrativa emessa a carico della sig.ra Traversa Concetta da questa Sezione giurisdizionale regionale con la sentenza n. 571/2009 del 6 ottobre 2009, parzialmente riformata dalla sentenza della Prima Sezione centrale d'appello n. 122/2012 del 12 marzo 2012, passata in giudicato.

A sostegno della domanda, il requirente ha sottolineato come sussista tanto il requisito oggettivo, *eventus damni* in rapporto al credito, quanto quello soggettivo della consapevolezza del danno.

Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti con il ministero dell'avv. Francesco Scalzi, dell'avv. Lorenzo Gremigni Francini e dell'avv. Chiara Scalzi.

Con la memoria di comparsa e risposta all'uopo depositata, gli interessati hanno dedotto, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva e il difetto di giurisdizione, nonché, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale di questa Sezione regionale.

A loro dire, l'azione pauliana, poiché finalizzata alla tutela di un credito derivante da una sentenza risarcitoria divenuta definitiva ex art. 2901 c.c., non potrebbe che spettare al creditore, ossia all'ente pubblico danneggiato, che ad avviso dei deducenti non sarebbe la Regione Calabria ma la Comunità europea che i fondi oggetto di danno aveva a suo tempo erogato (pag. 9 della memoria di costituzione), per cui in nessun modo l'azione potrebbe configurarsi in capo al requirente contabile, il quale sarebbe quindi del tutto privo di legittimazione ad agire, sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale.

Ne conseguirebbe, anche, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, perché nel momento in cui dovesse convenirsi sulla legittimazione attiva dell'ente pubblico danneggiato, allora non si potrebbe opinare in altro modo se non in quello di ammettere la proponibilità della revocatoria dinanzi al giudice ordinario e non certo davanti a quello contabile.

Quanto all'eccepta carenza di competenza territoriale di questa Sezione, i comparenti l'hanno sostenuta in base all'assunto che il giudicato si è formato non sulla sentenza di prime cure da questa emessa, ma sulla pronuncia del giudice di appello, per cui sotto il profilo territoriale la competenza sarebbe delle Sezioni Centrali della Corte dei conti.

Nel merito, l'azione sarebbe infondata, in quanto, come evidenziato dalla perizia dell'ing. Domenico Angotti allegata alla memoria stessa, i beni rimasti nel patrimonio della Traversa

raggiungerebbero il valore di euro 880.700,07 sulla base di una stima che ha *“considerato la sola parte edificabile dei terreni e, per alcuni di essi, il solo diritto di usufrutto, tralasciando quindi il valore di quelli destinati a viabilità o a standards”* (pag. 11 della memoria).

In ogni caso, ritengono ancora i convenuti, *“il prezzo di pronto realizzo dei terreni ricadenti nella lottizzazione “Stazzo” non potrebbe comunque essere inferiore al prezzo unitario di 90 euro/mq, per cui, pur stando ad una stima prudentiale ed inferiore ai prezzi di mercato, il valore complessivo di detti beni si attesterebbe sull’importo finale di euro 721,978,66, valore “che potrà essere confermato da apposita CTU”* (cfr. pag. 12 della memoria di costituzione).

Nel corso dell’odierno dibattimento, il Pubblico Ministero ha contestato tutte le questioni preliminari e nel merito, dopo aver obiettato che la perizia di stima dell’ing. Angotti non sarebbe minimamente documentata, non essendo stata nemmeno prodotta in giudizio la planimetria che proverebbe l’asserito piano di lottizzazione dei terreni, e dopo aver puntualizzato che non vi sarebbe nemmeno coincidenza tra le particelle catastali oggetto di perizia e quelle, invece, interessate dall’azione revocatoria, ha insistito per l’integrale accoglimento della citazione, il cui fondamento sarebbe ribadito dall’esistenza tanto dell’elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo della consapevolezza del danno.

L’avv. Francesco Scalzi, ribadite tutte le eccezioni di legittimazione attiva, di difetto di giurisdizione e di competenza territoriale della Sezione adita, ha richiamato l’attenzione del collegio sulla perizia di stima, tanto più attendibile quanto più si consideri che è stata sottoscritta da uno dei professionisti tecnici più “prestigiosi” operanti in Regione.

Una perizia che, a dire del legale, metterebbe in evidenza l’errore istruttorio commesso dal requirente nella valutazione dei beni, in quanto cioè valutati in relazione ad un dato, quello catastale, che alla luce dell’intervenuta lottizzazione, “presumibilmente” comprendente i beni oggetto di revocazione, non potrebbe più essere seguito.

In ragione di ciò, il legale ha insistito per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Dopo una replica del Pubblico Ministero di espressa contrarietà al richiesto approfondimento istruttorio, seguita da una contro replica del difensore, a sua volta fermo nelle sue conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del requirente contabile in uno con l’asserito difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale presso di essa, questioni che, come evidenziato in narrativa, la difesa dei convenuti ha posto facendo leva sul fatto che, una volta intervenuta la sentenza definitiva di condanna al risarcimento erariale, l’azione pauliana non potrebbe che spettare all’effettivo creditore, ossia all’ente danneggiato, ed esclusivamente dinanzi al giudice ordinario.

I.a Nello specifico settore della responsabilità amministrativa per danno erariale, l’azione revocatoria è stata espressamente disciplinata dall’art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la previsione che *“al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a*

tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.

L'azione è stata poi mantenuta, ed anzi confermata, nella sua originaria disciplina, dall'art. 73 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 – codice di giustizia contabile, con cui è stato, infatti, stabilito che *“il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile”.*

Ovviamente, il fatto che la previsione dell'azione pauliana in capo al requirente contabile non fosse stata al contempo supportata da una altrettanto puntuale previsione in ordine al momento in cui potesse essere esercitata e, conseguentemente, in ordine alla giurisdizione competente a giudicare, non poté non destare i dubbi interpretativi che la Suprema Corte di Cassazione, con una costante giurisprudenza regolatrice della giurisdizione, ha senz'altro contribuito a fugare, così da permettere che all'azione revocatoria di trovare una sua condivisibile collocazione anche nella giurisprudenza di merito.

Ed invero, già con l'ordinanza n. 22059 del 22 ottobre 2007, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale *“l'azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente spetta - ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che in tal senso ha interpretato l'art. 26 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 - alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. La natura strumentale ed accessoria dell'azione revocatoria consente, del resto, di non ritenerla estranea alla materia della contabilità pubblica che l'art. 103, secondo comma, Cost. riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei conti”.*

Il principio è stato, poi, ribadito con l'ordinanza SS.UU. n. 30786 del 30 dicembre 2011, secondo la quale *“spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione dell'azione revocatoria promossa dalla Procura della stessa Corte avente ad oggetto gli atti di disposizione del patrimonio”* e, ancor più nettamente confermato dalle Sezioni Unite con l'ordinanza 11073 del 3 luglio 2012, secondo cui *“l'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ma alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, poiché tale norma: interpreta l'art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. n. 1038 del 1933 ed è inserita, quindi, nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito; mira a “realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali”, tutela accessoria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità erariale; trova “copertura” nell'art. 103, secondo comma, Cost., in quanto, nonostante l'eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la P.A., attiene comunque alle “materie di contabilità pubblica”, riservate alla giurisdizione della Corte dei conti”.*

I riportati canoni ermeneutici si pongono, a ben guardare, in un solco di coerente continuità con il generale principio di autonomia che, per ormai costante giurisprudenza regolatrice, contraddistingue la giurisdizione erariale rispetto alle competenze proprie di ogni altro plesso giurisdizionale e che, com'è agevole intuire, si traduce nel potere per la Procura della Corte dei conti di *“attivarsi a prescindere dalla possibilità delle amministrazioni interessate di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità”* (cfr. Cass. n. 473/2015; idem Cass. n. 19891/2014; Cass. n. 10667/2009; Cass. n. 25495/2009), una prelativa, quella spettante al requirente contabile, che

indubbiamente assurge a peculiarità di sistema anche grazie all'avallo offerto dalla Corte Costituzionale con le note sentenze n. 104 del 1989 e n. 1 del 2007, a tenore delle quali l'azione del Procuratore contabile è espressione di una funzione obiettiva e neutrale, in quanto finalizzata a reprimere il danno erariale derivante da un illecito amministrativo.

Ora, ad avviso del Collegio, tale peculiarità di sistema non può che all'evidenza riflettersi anche sulle azioni caratterizzate da un rapporto di strumentalità ed accessorietà rispetto a quella risarcitoria come, appunto, è l'azione revocatoria attribuita, con disposizione interpretativa, al P.M. contabile dall'art. 1, comma 174, della legge 266/2005 citata, 23 dicembre 2005, n. 266, e che al contempo la differenziano dall'omologa azione che potrebbe essere direttamente esercitata dalla stessa amministrazione danneggiata in esito ad una sentenza di condanna per responsabilità contabile pronunciata dalla Corte dei Conti (SS.UU. ordinanza n. 20597 del 9 settembre 2013).

Il problema, a questo punto, potrebbe semmai riguardare la natura e il contenuto di un eventuale rapporto tra l'azione pauliana esercitata eventualmente dal creditore danneggiato, ovviamente dinanzi al giudice ordinario, e quella proposta dal requirente contabile a tutela dello stesso credito erariale davanti al giudice contabile.

Anche sotto questo profilo sovengono i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a tenore dei quali *“la spettanza al P.M. contabile dell'esercizio dell'azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell'amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l'omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l'azione del P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di colegittimazione all'esercizio di quell'azione a due soggetti diversi e davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell'ambito dei poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa”* (SS.UU. ord. n. 14792 del 19 luglio 2016). Tali principi sono stati richiamati anche dalla giurisprudenza della Sezione di Appello della Corte dei conti (cfr. Sezione II Appello n. 206 del 2017) che ha ribadito la spettanza al P.M. contabile dell'azione revocatoria anche dopo la sentenza di condanna, trattandosi di fenomeno di colegittimazione che non inerisce alla giurisdizione ma al coordinamento fra l'esercizio delle due azioni. La medesima sentenza di appello ha chiarito che l'azione revocatoria seppure esercitata in sede esecutiva, non si trasforma in azione esecutiva, stante la diversa natura delle due azioni: l'una volta a mantenere e conservare l'integrità del patrimonio del debitore, l'altra volta a conseguire concretamente la soddisfazione del credito erariale come statuito nella sentenza di condanna. Per cui non sussiste interferenza, e ben può il P.M. contabile agire in revocatoria pur a seguito dell'avvio dell'azione esecutiva da parte della P.A. .

Da quanto sin qui opinato e nell'osservanza dei canoni dettati dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma anche dalla recente sentenza n. 206 in data 6 aprile 2017 della Seconda Sezione Centrale d'appello, l'approdo alle questioni poste dagli odierni comparanti non può che essere nel senso che la legittimazione a svolgere l'azione revocatoria dinanzi al giudice contabile spetta al Procuratore presso la Corte dei conti ancorché in una posizione di colegittimazione con quella intestata al creditore danneggiato; che l'azione, poiché tende a *“realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali”* in *“funzione strumentale ed accessoria rispetto all'azione di responsabilità”*, può essere esercitata nel quadro di un giudizio in atto ma anche dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna; che, conseguentemente, l'esercizio della giurisdizione cognitoria sull'azione pauliana così esercitata spetta alla Corte dei conti.

I.b Disattese, quindi, le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di difetto di giurisdizione, rimane da esaminare la questione relativa all'asserita carenza di competenza territoriale.

Come diffusamente evidenziato in narrativa, la deduzione poggia sul fatto che il credito erariale a tutela del quale la Procura regionale ha instaurato il giudizio revocatorio trarrebbe fondamento da una sentenza del giudice di secondo grado, per cui la fattispecie esulerebbe dall'ambito della competenza territoriale di questa Sezione regionale per rientrare, invece, in quella della Sezione Centrale d'appello.

Anche tale eccezione è destituita di fondamento.

In proposito è sufficiente osservare che il credito per la cui conservazione è stata proposta la revocatoria oggetto di giudizio nasce con la sentenza pronunciata dal giudice territoriale ed è stato poi semplicemente confermato, ancorché in misura parziale, dal giudice di secondo grado in sede impugnativa.

II. Tanto deciso in ordine alle questioni pregiudiziali, passando al merito, il Collegio ritiene che l'azione revocatoria esercitata dalla Procura regionale sia meritevole di integrale accoglimento.

Come riportato in premessa, i convenuti ne hanno, invece, contestato il fondamento facendo sostanzialmente leva sul fatto che la domanda non sarebbe supportata dall'*eventus damni*.

A tal proposito hanno, infatti, sostenuto che *“i beni immobili di cui la Traversa è titolare hanno un valore più che sufficiente a garantire i creditori”*, come sarebbe dimostrato dalla *“dettagliata, puntuale e documentata indicazione e valutazione offerta dalla consulenza tecnica redatta dall'ing. Domenico Angotti”*, la quale appunto consentirebbe di *“sgombrare il campo da ogni dubbio in merito alla piena idoneità dei beni relitti nel patrimonio della signora Traversa a soddisfare ampiamente la pretesa creditoria in questione, sia per il valore di stima che per l'appetibilità commerciale dei medesimi”* (pagine 10 e 11 della memoria di costituzione), sicché, alla luce di quanto *“accertato”* da tale consulenza di parte e di quanto *“potrà essere confermato da apposita CTU”*, si potrebbe ben comprendere, sempre secondo i convenuti, quanto sia *“fuorviante e infondata l'affermazione in citazione secondo cui la signora Concetta Traversa con l'atto oggi impugnato avrebbe donato gran parte del suo patrimonio immobiliare”* (pag. 12 dell'atto di comparsa e risposta).

Tanto osservato, ritiene al riguardo il Collegio di dover preliminarmente osservare che nel vigente ordinamento, in cui trova applicazione il principio del libero convincimento, il giudice di merito può sì porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, ovviamente fornendo adeguata motivazione (Cass. n. 26550 del 12 dicembre 2011), atteso che *“la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva”*, ma può anche disattenderla senza che *“sia tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse”* (Cass. n. 1902 dell'11 febbraio 2002) e, *a fortiori*, senza che sia conseguentemente all'uopo tenuto, il giudice di merito, ad avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio, essendo, peraltro, questa un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) notoriamente sottratta alla disponibilità delle parti ed, appunto, affidata al prudente apprezzamento del giudicante, il quale può disattendere una richiesta in tal senso anche sulla scorta di una motivazione implicita purché desumibile *“dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice”* (Cass. 15219 del 5 luglio 2007).

Ora, venendo alla perizia stragiudiziale che le parti si sono assunte l'onere di produrre in giudizio, il Collegio non può in primo luogo esimersi dal denotare che, pur in assenza di una norma che ne imponga l'asseverazione, la consulenza in esame non è né semplicemente asseverata, né tantomeno asseverata in forma giurata, non essendo, infatti, munita di alcuna autocertificazione con la quale l'autore abbia confermato il contenuto della stessa sotto la propria personale responsabilità, attestandone l'autenticità e la veridicità, né, soprattutto, di un verbale di giuramento, reso dal tecnico davanti ad un qualsiasi cancelliere di un ufficio giudiziario e davanti ad un notaio, di "*aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità*" (art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n°1366, e art. 1, n° 4, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666).

Tale circostanza consente all'elaborato peritale di acquisire una valenza meramente indiziaria, di certo non superabile pur con la considerazione dell'asserito (dal difensore in dibattimento) "prestigio" professionale di cui gode il suo autore.

La perizia deve essere dunque considerata alla stregua di una mera allegazione difensiva e come tale valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice.

Così opinando, osserva il Collegio che il tecnico, nell'individuare i beni della sig.ra Traversa siti in località "Stazzo" del Comune di Botricello, ha puntualizzato che quelli di cui ella ha la piena proprietà sono catastalmente compresi nella mappa comunale al foglio n. 6, particelle numero 2496,4908,4909,4912,4913,4914,4915,4917,4922,4925,4928 e 69, per complessivi mq. 10.933, di cui 6.559 mq. edificabili.

In particolare, per le particelle n. 2496,4908,4912,4914,4922, 4928, e 69, il perito evidenzia che si tratta di aree comprese in una zona residenziale di espansione e con già attuato "l'intervento urbanistico" richiesto dal PRG sulla scorta di un piano di lottizzazione per una iniziativa di tipo residenziale, piano che il Comune di Botricello avrebbe approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 12 maggio 2006, cui sarebbe seguita la stipula della relativa convenzione tra l'ente locale e la sig.ra Traversa in data 16 agosto 2007, in base alla quale le sarebbe stato rilasciato il permesso a costruire n. 83/07 del 19 dicembre 2007.

Di tale lottizzazione, così come della citata deliberazione comunale di approvazione, della successiva convenzione e della concessione edilizia, non è stata, però, offerta alcuna allegazione, né è stato prodotto in atti un qualche documento che ne dia, ancorché indirettamente, prova.

Tale non può, infatti, essere ritenuto l'allegato 1 alla perizia, intestato "*planimetria piano di lottizzazione località Stazzo*", che non solo non reca alcuna indicazione del foglio di mappa e delle particelle a cui si riferirebbe, ma soprattutto non reca alcuna annotazione o altro elemento (quale, ad esempio, la stampigliatura degli estremi della delibera di approvazione e/o della convenzione, oppure timbri a stampa del Comune di Botricello e, ancora, attestazioni di copia conforme all'originale a firma dei funzionari comunali) che possa ricondurre detta planimetria al procedimento pubblico di approvazione della stessa.

Alla perizia risultano, invece, allegati gli atti di compravendita di altri appezzamenti, con uniti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, a supporto del metodo sintetico comparativo seguito nella perizia per la stima del valore venale da assegnare alle aree di proprietà della sig.ra Traversa, secondo il criterio del più probabile valore di mercato.

Atti che, però, in mancanza di elementi che depongano per l'asserita lottizzazione, all'evidenza non possono provare alcunché.

Così come nessun pregio può in questa chiave acquisire il certificato di destinazione urbanistica, parimenti allegato alla perizia, rilasciato dal Comune di Botricello alla sig.ra Traversa il 26 settembre 2014 ma per la vendita di particelle, ovviamente diverse, da quelle oggetto di stima.

In sintesi, anche in considerazione del presumibile inserimento delle aree oggetto di perizia nell'asserito piano di lottizzazione (l'avverbio "presumibilmente" è stato riferito in dibattimento dallo stesso difensore) all'elaborato tecnico non può essere attribuito alcun valore probatorio contrario alla tesi di Procura e, conseguentemente, l'azione revocatoria risulta a questa guisa meritevole e fondata.

In proposito, occorre ancora considerare che, come peraltro riconosciuto dagli stessi comparenti (pag. 13 della loro memoria di costituzione), per il legittimo esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente che il debitore ponga in essere un atto che rende anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito, non essendo infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio, fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Ebbene, alla luce di quanto sopra riportato, si può dunque conclusivamente affermare che gli odierni convenuti non hanno fornito alcuna idonea prova che li possa sottrarre alla revocatoria di un atto negoziale che, di conseguenza, acquista la valenza di un atto dispositivo in grado *ex se* di recare un vulnus al soddisfacimento del credito erariale definitivamente sancito per via giudiziaria dalla Corte dei conti in favore della Regione Calabria. All'accoglimento dell'azione revocatoria, segue la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Sezione, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

l'atto di citazione e per l'effetto **dichiara la revocatoria** e la conseguente **inefficacia** nei confronti della **Regione Calabria** dell'atto dispositivo a rogito del notaio Gianluca Perrella **del 5 agosto 2015, rep. n. 98473/24430, nota di trascrizione al registro generale con il n. 10337, rep. 8353**, con il quale TRAVERSA Concetta ha donato ai figli LAINO Giovanni e LAINO Amalia la nuda proprietà dei seguenti immobili: terreno sito in Botricello foglio 6, particella 187 sub, consistenza 45 are e 80 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 2613 sub, consistenza 80 are e 97 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4910 sub, consistenza 27 are e 39 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4918 sub, consistenza 23 are e 71 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4919 sub, consistenza 24 are e 99 centiare; terreno sito in Botricello foglio 6 particella 4926 sub, consistenza 5 are e 94 centiare; fabbricato sito in Botricello foglio 6 particella 2616 sub, consistenza 7 vani.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro *678,16**seicentosestantaotto/16*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro l'11 ottobre 2017 .

IL GIUDICE ESTENSORE

f.to Domenico Guzzi

IL PRESIDENTE

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 20/12/2017

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo